

15793118



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Antonio Didone	Presidente
Dott. Francesco Terrusi	Consigliere
Dott. Rosario Caiazzo	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere - Rel.
Dott. Giuseppe Fichera	Consigliere

Oggetto

AZIONE  
REVOCATORIA  
FALLIMENTARE.

Ud. 15/05/2018 CC  
Cron. 15793  
R.G.N. 172/2013

C.F.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 172/2013 r.g. proposto da:

FENDI s.r.l., cod. fisc. 00466430584, con sede in Roma, alla via Flaminia  
n. 968, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- **ricorrente** -

**contro**

EUROPA INVESTIMENTI GESTIONE ATTIVI s.r.l., cod. fisc.  
07861310964, con sede in Milano, alla via L

, rappresentata e difesa,  
giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli

ord.  
927  
2018

florh

- controricorrente -

e

EURODEMO s.r.l., FALLIMENTO SOCIETA' GRUPPO NADINI s.p.a., in liquidazione, e GRUPPO NADINI s.p.a., in liquidazione.

- intimati -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata in data 04/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. La Fendi s.r.l. (già Sorelle Fendi s.r.l.) ricorre per cassazione, affidandosi ad undici motivi, resistiti dalla Europa Investimenti Gestione Attivi s.r.l. (quale cessionaria dei diritti litigiosi di cui all'azione revocatoria, giusta scissione da Eurodemo s.r.l., assuntore del concordato fallimentare di Gruppo Nadini s.p.a.), avverso la sentenza del 22 giugno/4 settembre 2012, n. 1258, con cui la Corte d'appello di Bologna, riformando la decisione del Tribunale di Modena, dichiarò inefficaci, ex art. 67, comma 2, l.fall., i pagamenti eseguiti dalla Gruppo Nadini s.p.a. in favore della Fendi s.r.l., nell'anno anteriore all'ammissione della prima al concordato preventivo, poi convertito in fallimento. La Curatela del fallimento predetto, la Eurodemo s.r.l. e la Gruppo Nadini s.p.a. in liquidazione non hanno svolto difese.

1.1. Premessa la pacifica sussistenza dell'elemento oggettivo dell'azione, già affermata dal tribunale, la corte bolognese ritenne provata anche la *scientia decoctionis*, avuto riguardo ai tempi ed alle modalità della rinegoziazione del debito concessa alla debitrice sotto condizione di effetti



cambiarsi avallati da un terzo, ed all'entità dell'esposizione complessiva all'atto del primo pagamento.

2. I formulati motivi sono così, rispettivamente, rubricati:

I) «Violazione e falsa applicazione di norma di diritto, nella fattispecie l'art. 342 c.p.c.»;

II) «Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»;

III) «Violazione e falsa applicazione di norma di legge, nella fattispecie l'art. 300 c.p.c., in riferimento agli artt. 43, 31 e 67 l.fall., nonché in riferimento agli artt. 1722 e 1463 c.c., ed anche in riferimento all'art. 302 c.p.c., nonché in riferimento all'art. 305 c.p.c. ed in riferimento agli artt. 100 e 111 c.p.c.»;

IV) «Violazione e falsa applicazione di norma di diritto, nella fattispecie l'art. 301 c.p.c., in riferimento all'art. 43 l.fall. ed anche in riferimento all'art. 302 c.p.c., nonché in riferimento all'art. 305 c.p.c.; violazione e falsa applicazione di norma di legge, nella fattispecie art. 100 c.p.c., anche in riferimento all'art. 88 c.p.c., nonché in riferimento all'art. 83 c.p.c. nonché in riferimento all'art. 31 l.fall.»;

V) «Violazione e falsa applicazione di norma di legge, nella fattispecie l'art. 301 c.p.c., in riferimento agli artt. 31 e 43 l.fall., nonché in riferimento all'art. 305 c.p.c.»;

VI) «Violazione e falsa applicazione di norma di diritto, nella fattispecie gli artt. 2727 e 2729 c.c., in riferimento all'art. 67, comma 2, l.fall., nonché in riferimento agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché anche in riferimento al principio (necessario) di concordanza di cui all'art. 2729 c.c.»;

VII) «Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - omessa motivazione sulle modalità, nonché sul ragionamento che ha spinto il giudice di seconde cure a scegliere solo una parte degli indizi di segno opposto»;

VIII) «Violazione e falsa applicazione di norma di legge, nella fattispecie l'art. 2729 c.c., in riferimento all'art. 5 l.fall.»;

IX) «Violazione e falsa applicazione di norma di diritto, nella fattispecie l'art. 2729 c.c., in riferimento agli artt. 5 e 160 l.fall.»;

X) «Violazione e falsa applicazione di norma di legge, nella fattispecie l'art. 116 c.p.c., anche in riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c.; omessa e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso»;

XI) «Violazione e falsa applicazione di norma di legge, nella fattispecie l'art. 116 c.p.c., anche in riferimento agli artt. 276 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., anche in riferimento agli artt. 67 e 5 l.fall; insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, *rectius* omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

3. Il primo motivo, che si risolve nella riproposizione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza del requisito della specificità dei motivi, è infondato.

3.1. Invero, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio attinente all'applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ, in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, sempre che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, in particolare, alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. (*cf.* Cass. n. 25308 del 2014; Cass. n. 15071 del 2012).

3.2. Nella specie, anche a voler ritenere soddisfatta - benchè in modo estremamente sintetico - una siffatta modalità espositiva, l'infondatezza della censura emerge chiaramente dall'aver il curatore del fallimento imperniato il proprio gravame su due motivi specifici: la contraddittorietà della sentenza di primo grado ed il cattivo governo, da parte del tribunale, delle risultanze istruttorie.

3.2.1. Non sussiste, pertanto, - come condivisibilmente osservato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta - la mancata attenzione alle motivazioni della sentenza appellata, ed il fatto che gran parte delle ragioni dell'appello abbia riprodotto i contenuti della domanda di



revocatoria rientra nella fisiologica dinamica processuale e va considerato un dato neutro, una volta che risultino delineate con precisione le censure mosse alla sentenza impugnata.

4. Il secondo ed il terzo motivo, scrutinabili congiuntamente perchè connessi, denunciano la nullità della sentenza, nonchè la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 300 cod. proc. civ., 43, 31 e 67 l.fall., 1722 e 1463 cod. civ., 302 e 305 cod. proc. civ. anche in riferimento all'art. 111 dello stesso codice), sull'assunto che, essendo stato omologato il concordato fallimentare della società, la corte d'appello avrebbe dovuto: *i*) dichiarare, ai sensi dell'art. 43 l.fall., l'interruzione (automatica) del giudizio onde consentirne la prosecuzione da parte dell'assuntore; *ii*) dichiarare l'estinzione ex art. 307 cod. proc. civ., attesa la mancata prosecuzione nel termine di legge; *iii*) prendere atto che, chiuso il fallimento, la revocatoria fallimentare non avrebbe potuto essere utilmente proseguita stante la perdita della legittimazione del curatore.

4.1. Tali censure sono manifestamente infondate, considerato che: *a*) nel concordato fallimentare con assuntore, la perdita della legittimazione processuale del curatore è riconducibile soltanto alla emanazione del decreto previsto dall'art. 136 l.fall., posto che, fino a quel momento, tutte le attività in essere, ivi comprese le cause attive, sono orientate alla realizzazione dell'interesse dei creditori concorsuali al miglior soddisfacimento possibile, il che determina la permanenza in carica degli organi del fallimento, tenuti a controllare che il concordato omologato venga adempiuto correttamente (*cf.* Cass. n. 4766 del 2007). Nel caso di specie, non risulta che detto provvedimento sia stato emesso, e quindi che si sia verificato l'evento interruttivo; *b*) il richiamo all'art. 43 l.fall. è inconferente, essendo la norma dettata per la distinta ipotesi della dichiarazione di fallimento, non per la sua chiusura conseguente all'omologazione di un concordato; *c*) in generale, l'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 l.fall., a condizione che il presupposto dell'impedimento all'esercizio o alla prosecuzione delle stesse



sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 cod. proc. civ. (*cf.* Cass. n. 4766 del 2007), ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta omologazione del concordato (*cf.* Cass. n. 5369 del 2001).

4.1.1. Nella odierna fattispecie, dunque, appaiono risolutivi, alternativamente, la mancata emissione del decreto ex art. 136 l.fall. o l'omessa dichiarazione, nel corso del giudizio di merito (né il contrario è dedotto nel ricorso), ai fini dell'art. 300 cod. proc. civ., dell'evento cui la ricorrente allude, né il contrario è dedotto nel ricorso. Rileva, pertanto, il principio, non inciso dalla riforma della legge fallimentare, per cui ove in corso di causa abbia luogo la chiusura del fallimento e l'evento, che implica la decadenza degli organi preposti al fallimento stesso, non sia stato dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., il processo prosegue tra le parti originarie (*cf.* Cass. n. 979 del 2009).

4.2. Inoltre, la posizione dell'assuntore, sulla quale insiste la ricorrente, non interessa affatto: rilievo potrebbe avere, semmai, la circostanza che il concordato fallimentare con assunzione abbia previsto la cessione delle azioni revocatorie, ma sempre in vista di quanto appena evidenziato, perché in tal caso la chiusura del fallimento, conseguente alla definitività del provvedimento di omologazione, determinerebbe la successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso regolata dall'art. 111 cod. proc. civ.; sicché quest'ultimo avrebbe semplicemente avuto titolo per intervenire nel giudizio pendente, e lo avrebbe anche in sede di legittimità, anche se non come parte necessaria né in sostituzione del curatore fallimentare (*cf.* Cass. n. 17339 del 2015).

5. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 301 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 43 l.fall. ed agli artt. 302, 305 e 100 cod. proc. civ., nonché agli artt. 88 e 83 dello stesso codice) sul rilievo che i difensori del fallimento avevano perso lo *ius postulandi*, atteso che la procura alle liti loro conferita avrebbe avuto efficacia ultrattiva fino alla scadenza del termine per la prosecuzione del giudizio ad opera



dell'assuntore: donde, nuovamente, si dice che il difensore avrebbe dovuto dichiarare la causa interruttiva, il procedimento avrebbe dovuto essere interrotto e dichiarato estinto in difetto di riassunzione.

5.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

5.1.1. Innanzi tutto, niente dal ricorso autorizza a ritenere che, a seguito dell'omologazione, vi sia stata la completa esecuzione del concordato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 136 l.fall., sicché il motivo neppure risulta, sul punto, autosufficiente.

5.1.2. E' poi del tutto infondato sostenere che il difensore della curatela abbia perduto lo *ius postulandi* come conseguenza dell'omologazione del concordato fallimentare: un simile evento, infatti, non incide sul rapporto di patrocinio, né, in sé automaticamente, per quanto detto, sulla causa in corso.

5.1.3. La censura è infine all'evidenza inammissibile perché basata su circostanze di fatto (appunto) non avvenute, quali, in sequenza, la dichiarazione dell'evento interruttivo e l'interruzione del giudizio.

6. Il quinto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ancora l'art. 301 cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 31 e 43 l.fall. ed all'art. 305 cod. proc. civ.), perché la chiusura della procedura avrebbe costituito uno degli eventi idonei a minare la capacità del curatore di delegare un avvocato ai fini del giudizio per revocatoria fallimentare.

6.1. Il mezzo è inammissibile per le stesse ragioni esposte in relazione al precedente motivo, ed è inoltre eccentrico rispetto alla fattispecie, visti i ben diversi (e solo potenziali) effetti della chiusura sulla causa già legittimamente in corso.

7. I motivi sesto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo possono esaminarsi congiuntamente perché tutti riguardanti la statuizione di merito e sostanzialmente volti a riproporre la questione concernente la sussistenza del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria.

7.1. Gli stessi, dunque, vanno ritenuti inammissibili, concernendo - come ancora condivisibilmente osservato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta - un profilo che tipicamente è oggetto

dell'esclusivo apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità ove sia riscontrabile una motivazione che abbia integrato una corretta applicazione dei principi che governano il convincimento di quel giudice.

7.2. Nella specie, la corte bolognese ha recepito il noto principio secondo cui, sebbene l'onere del curatore fallimentare, che agisce in revocatoria, di dimostrare la *scientia decoctionis* investa la conoscenza concreta, non già la mera conoscibilità dello stato di insolvenza, è ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (*cf.*, *ex multis*, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 526 del 2016; Cass. n. 25635 del 2017).

7.2.1. Posto, allora, che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (*cf.* Cass. n. 3336 del 2015), il quadro degli elementi dedotti dalla curatela nella fattispecie è stato ritenuto, con giudizio di merito qui non sindacabile, idoneo a provare l'esistenza del presupposto soggettivo della revocatoria, con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, poiché non ha alcun vizio logico; nè può sostenersi fondatamente che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti dalla odierna ricorrente, per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente, o implicitamente, irrilevanti.

8. Quanto, infine, al nono motivo, che valorizza la diversità dei presupposti oggettivi del concordato preventivo e del fallimento (stato di crisi per il concordato; stato di insolvenza per il fallimento), è sufficiente rimarcare, per escluderne la fondatezza, che, all'epoca dell'apertura della procedura concordataria a carico della Gruppo Nadini s.p.a. (7 luglio 2000, ampiamente antecedente alla riforma degli anni 2005-2007, cui si deve



l'introduzione della nozione di crisi), poi conseguita nel fallimento, il presupposto oggettivo delle due procedure concorsuali era il medesimo, cioè lo stato di insolvenza (*cf.* art. 160 l.fall. nel testo, qui utilizzabile *ratione temporis*, anteriore alla menzionata riforma).

9. In conclusione, il ricorso va respinto, restando le spese del giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza.


**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso e condanna la Fendi s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 maggio 2018.



Il Presidente  
Dott. Antonio Didone



~~IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI~~

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi. 15 MAG 2018  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

